

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
3 dicembre 1992 *

Nella causa C-44/92,

Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), con sede in Bruxelles, con l'avv. L. Govaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Valsesia, consigliere giuridico principale, e S. van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Union syndicale-Bruxelles, con l'avv. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda diretta a veder ingiungere alla Commissione di curare che le decisioni concernenti le designazioni dei rappresentanti presso i comitati del personale siano adottate in maniera collegiale e che la proporzionalità vi sia rispettata e di precisare e stabilire una gerarchia dei vari comitati e sottocomitati,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.-G. Giraud

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Il 17 settembre 1991, il signor George White, dipendente della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e l'Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), dall'altro, hanno proposto un ricorso contro la Commissione presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- 2 Per quanto riguarda il signor White, il ricorso è fondato sugli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee e, per quanto riguarda la TAO/AFI, sull'art. 173 del Trattato CEE. Il 13 dicembre 1991, l'Union syndicale-Bruxelles ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.
- 3 Il ricorso proposto dal signor White e dalla TAO/AFI è diretto, in primo luogo, a veder ingiungere alla Commissione, da un lato, di curare che le decisioni concernenti le designazioni dei rappresentanti presso i comitati del personale siano adottate in maniera collegiale, non arbitraria e non unilaterale, e che la proporzionalità

sia rispettata in maniera scrupolosa e, dall'altro, di precisare e di stabilire una gerarchia dei vari comitati e sottocomitati; esso è diretto, in secondo luogo, ad ottenere la condanna della Commissione a versare al signor George White un risarcimento danni valutati ex aequo et bono in BFR 250 000 e alla TAO/AFI un risarcimento danni valutati ex aequo et bono in BFR 1 500 000.

- 4 La controversia solleva questioni relative all'organizzazione della funzione pubblica europea e, in particolare, alla rappresentanza del personale in seno ai comitati statutari e amministrativi dell'istituzione.
- 5 Ritenendosi incompetente a statuire su un ricorso proposto ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, il Tribunale, con ordinanza 27 gennaio 1992, ha rinviato alla Corte il ricorso, nei limiti in cui proposto dalla TAO/AFI, e la domanda dell'Union syndicale, nei limiti in cui riguarda il ricorso della TAO/AFI.
- 6 A norma dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, quando l'atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

Quanto alla domanda relativa agli obblighi della Commissione

- 7 Con tale domanda, la TAO/AFI chiede alla Corte di ingiungere alla Commissione, da un lato, di curare che le decisioni concernenti le designazioni dei rappresentanti presso i comitati del personale siano prese in maniera collegiale, non arbitraria e non unilaterale, e che la proporzionalità sia rispettata in maniera scrupolosa e, dall'altro, di precisare e di stabilire una gerarchia dei vari comitati e sottocomitati.
- 8 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte rivolgere ingiunzioni all'amministrazione comunitaria. Ne consegue che il secondo capo della domanda della TAO/AFI dev'essere dichiarato irricevibile.

Quanto alla domanda di risarcimento danni

- 9 La TAO/AFI domanda che la Commissione sia condannata al pagamento di un importo di BFR 1 500 000 a titolo di risarcimento danni. Per quanto riguarda il fondamento di tale domanda, il ricorso non fa alcun riferimento agli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, ma si limita a precisare che «per quanto riguarda la TAO/AFI, il suo intervento a fianco del signor White è basato sull'art. 173».
- 10 Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.
- 11 Orbene, nel ricorso, la ricorrente si è limitata a formulare una domanda di risarcimento danni senza spiegare con precisione sufficiente se e in che modo ricorrano tutte le condizioni per il risarcimento del preteso danno subito.
- 12 Ne consegue che la domanda di risarcimento danni della TAO/AFI dev'essere dichiarata irricevibile. Pertanto non è più necessario pronunciarsi sulla domanda di intervento dell'Union syndicale-Bruxelles.

Sulle spese

- 13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è risultata soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è irricevibile.**
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.**

Lussemburgo, 3 dicembre 1992.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della Sesta Sezione

C.N. Kakouris